

Mlbo, detrazione Iva nel cortocircuito della prassi nazionale

La Commissione Ue ha archiviato la denuncia dell'Aidc sul mancato riconoscimento della detrazione Iva per i costi di transazione sostenuti da società veicolo nelle operazioni di *merger leveraged buy out* (Mlbo). La decisione si fonda sulle pronunce della Cassazione (22608/2024 e 22649/2024) con cui è stata affermata la detraibilità quando le spese siano preordinate all'operazione e la società risultante svolgerà attività imponibile. La Commissione richiama i principi delineati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in materia di atti preparatori e diritto alla detrazione, confermando che spese propedeutiche a un'attività economica imponibile possono legittimare la detrazione anche se l'attività poi non si concretizza.

La giurisprudenza è solida, ma lo è meno l'efficacia pratica del principio, data l'assenza di una prassi amministrativa coerente. Le pronunce di Cassazione si fondano su elementi probatori robusti: piani, impegni e atti formali che dimostrano la preordinazione e la prospettiva di esercizio di attività imponibile. Le sentenze unionali confermano che atti preparatori e costitutivi rientrano nell'esercizio d'impresa ai fini Iva. Tuttavia, la Commissione ha valorizzato solo il contenuto giurisprudenziale interno.

Sul tema, la discrezionalità delle Entrate presenta criticità rilevanti. L'Agenzia esclude la soggettività passiva per società la cui attività si esaurisce nella mera detenzione di partecipazioni, facendo prevalere il criterio dell'ingerenza nella gestione. Tale approccio formale è incompatibile con i principi unionali che valorizzano la natura prospettica e strumentale delle spese: l'acquisizione della target e le attività di strutturazione finanziaria sono funzionalmente orientate alle future operazioni imponibili. Considerare le spese come non detraibili in assenza di prestazioni imponibili già svolte equivale a punire chi anticipa gli investimenti necessari per avviare un'attività economica.

Un caso pratico riguarda la ripartizione delle spese quando la stessa società veicolo (Spv) sostiene costi riferibili tanto a partecipate "gestite" quanto a "non gestite". La giurisprudenza unionale ammette ripartizioni proporzionali, rimettendo agli Stati membri la definizione di metodi di calcolo oggettivi. L'assenza di criteri minimi o linee guida trasforma la quota detraibile in terreno di arbitrio: l'amministrazione può adottare soluzioni basate su criteri formali o su stime interne, con disparità di trattamento e aumento del contenzioso.

Il criterio dell'ingerenza nella gestione, se applicato in modo esclusivo e retrospettivo, genera un cortocircuito: per riconoscere la soggettività passiva si chiede la prova di attività imponibili già concretizzate, ma senza tale riconoscimento la Spv non può detrarre i costi che servono a rendere concreta quell'attività. Le sentenze che estendono la detrazione agli atti preparatori invitano a un'analisi prospettica basata su elementi oggettivi di intenzionalità e pianificazione. In assenza di criteri amministrativi condivisi, l'interpretazione resta soggetta a valutazioni disomogenee sul territorio nazionale.

Per restituire operatività al principio di neutralità dell'Iva sono necessarie misure amministrative che traducano i principi giurisprudenziali in regole coerenti. Si dovrebbe definire la documentazione minima idonea a provare la preordinazione dell'operazione a una futura attività economica. Sul punto, la Commissione Ue avrebbe potuto raccomandare l'adozione di una prassi nazionale.

L'ingerenza nella gestione non è l'unico caso in cui la detenzione di partecipazioni può costituire attività economica. Esiste attività economica quando l'acquisto o la detenzione di azioni riveste un carattere tipicamente imprenditoriale: ad esempio quando costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario di un'attività imponibile (Corte Ue, sentenze C-155/94, C-435/05, C-29/08 e C-651/11), o quando l'acquisizione mira a estendere o modificare l'attività della società acquirente. Tali operazioni, pur comportando l'acquisto di quote, realizzano misure che produrranno operazioni imponibili.

Ponendo interamente sui contribuenti l'onere di far valere i propri diritti in sede giudiziaria, si indebolisce l'efficacia dei principi unionali. La giurisprudenza, nazionale e unionale, con favore accoglie la detraibilità dei *transaction cost* nelle Mlbo quando esistono elementi oggettivi di preordinazione, ma senza una prassi amministrativa gli stessi rischiano di non avere rilevanza. La neutralità dell'Iva richiede non solo pronunce giudiziarie ma norme interpretative e prassi applicative che garantiscano uniformità, certezza e accessibilità effettiva del diritto alla detrazione.

—**Giorgio Emanuele Degani**

—**Alessandro Savorana**